

INIZIATIVE ED ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, NELLE SCUOLE SUPERIORI E TRA I GIOVANI LAVORATORI

e-mail: coo.sicurezza@libero.it
cellulare: 349-5724637

sito web: www.reteagenziesicurezza.it

CONCETTO DI RISCHIO LAVORATIVO E OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Chiarimenti

Il D. Lgs. 626/94 ha introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare una valutazione dei rischi esistenti nella propria azienda allo scopo di evidenziarli, quando possibile ridurli alla fonte e, dove ciò non sia tecnicamente possibile, istituire una sorveglianza sanitaria tramite un Medico Competente (M.C.).

In ambito scolastico i rischi lavorativi presenti sono:

- l'utilizzo dei videoterminali (titolo VI) qualora il dipendente utilizzi il VDT in maniera sistematica ed abituale per almeno 20 ore/settimana: le 20 ore vanno interpretate come l'utilizzo del VDT per mezza giornata lavorativa x 5 gg/settimana. Questo rischio interessa principalmente gli impiegati amministrativi ed i tecnici informatici
- l'esposizione a sostanze irritanti che ha attinenza con gli insegnanti teorico pratici ed i tecnici dei laboratori di chimica e biologia
- la movimentazione manuale di carichi pesanti (titolo V) che riguarda alcune figure professionali (es. tecnici di cucina negli istituti alberghieri)
- gli operatori scolastici che effettuano la pulizia degli istituti possono essere esposti a sostanze irritanti e/o sensibilizzanti e/o a movimentazione manuale di carichi pesanti
- in qualche realtà scolastica può sussistere anche il rischio rumore, che andrà eventualmente valutato tramite fonometria ai sensi del D. Lgs. 277/91.

Il preside nella sua qualità di datore di lavoro deve pertanto effettuare una valutazione dei rischi presenti nella sua scuola e solo se da questa emergono rischi lavorativi significativi per i suoi dipendenti dovrà provvedere ad istituire una sorveglianza sanitaria.

Ne consegue che i dipendenti vanno sottoposti a sorveglianza sanitaria solo se esposti ad un determinato rischio lavorativo.

Ricordo che un rischio lavorativo viene definito tale quando determina la probabilità di insorgenza di una determinata malattia in percentuale maggiore rispetto alla popolazione generale.

Il M.C. può collaborare alla valutazione dei rischi, ma è compito del preside in quanto datore di lavoro stabilire chi va sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Nel caso di lavoratori esposti ad un possibile rischio da VDT una soluzione che permette una stima del rischio può consistere nel sottoporre il lavoratore che utilizza il VDT ad un questionario che consenta all'interessato di valutare il proprio utilizzo settimanale.

In questo modo anche il dipendente può contribuire con la propria stima alla valutazione del rischio.

INIZIATIVE ED ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, NELLE SCUOLE SUPERIORI E TRA I GIOVANI LAVORATORI

La visita medica effettuata dal M.C. ha lo scopo di valutare se il lavoratore esaminato è idoneo allo svolgimento della sua mansione.

Se il M.C. ritiene che per formulare il giudizio di idoneità sia necessario un ulteriore accertamento specialistico ne fa richiesta al datore di lavoro che ne sopporta l'onere di spesa (D.Lgs. 626/94 art. 17 c. 2).

Nell'ambito del rischio da videoterminali l'art. 55 del D. Lgs. 626/194 specifica che «i lavoratori ... sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzia la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici ...».

Il datore di lavoro non è tenuto a conoscere le motivazioni che inducono il M.C. a richiedere ulteriori accertamenti per un lavoratore né quelle che determinano la formulazione di un' idoneità con prescrizioni.

Il M.C. istituisce per ciascun lavoratore una cartella di rischio lavorativo da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale (D.Lgs. 626/194 art. 17 c. d).

Le cartelle sanitarie vengono custodite in busta chiusa e coperta dal segreto professionale presso la scuola.

Il datore di lavoro non è tenuto a conoscere il contenuto della busta chiusa, in quanto questa contiene dati sensibili coperti dal segreto professionale e dalla legge sulla tutela dei dati personali.

La busta può essere aperta dal Medico Competente della scuola o da un suo sostituto o dal personale ispettivo dello Stato.

Dott. Iulia Mattarollo
Specialista in Medicina del Lavoro
via Cavarzerani, 10/B – Treviso
Tel: 0422-307147 Fax: 0422-302324
e-mail iuliam@tin.it